

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera del Commissario Straordinario della ASL n° 6
del Medio Campidano n. _____ del _____, viene stipulato il presente
contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.6 del Medio Campidano, di seguito denominata "ASL", con sede legale in Sanluri, via Ungaretti n. 9, Cod. Fisc. e P.IVA 03990320925 nella persona del Direttore Generale dott. Joseph Polimeni, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

La dott.ssa **Silvia Ippolito** nata a _____ il _____, residente in _____
via _____ n. _____, c.a.p. _____, Cod.Fisc. _____, di seguito denominata
"Professionista",

PREMESSO

- che con deliberazione ASL Medio Campidano n. 245 del 28/03/2025 è stato approvato e pubblicato sull'Albo Pretorio della ASL Medio Campidano l' "Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale di Psicologo Psicoterapeuta con competenze in Psico-oncologia per l'Azienda Socio Sanitaria del Medio Campidano";

- che con deliberazione ASL Medio Campidano n. 269 del 06/08/2025 è stato

	conferito l'incarico alla dott.ssa Silvia Ippolito;	
	• che con deliberazione ASL Medio Campidano n. _____ del 28/08/2026 è	
	stato prorogato l'incarico in parola alla dott.ssa Silvia Ippolito;	
	• che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di	
	lavoro di natura Libero-professionale, senza vincolo di subordinazione,	
	avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e	
	seguenti del codice civile;	
	• che la Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di	
	conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL Medio Campidano;	
	• che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di	
	natura temporanea ed altamente qualificata;	
	<i>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO</i>	
	Art. 1 Condizioni generali del contratto	
	La ASL Medio Campidano ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice	
	civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale	
	di lavoro di natura libero professionale con la dott.ssa Silvia Ippolito,	
	Psicologa Psicoterapeuta con competenze in Psico-oncologia, in possesso dei	
	requisiti di cui al relativo Avviso Pubblico allegato alla deliberazione di	
	indizione procedura comparativa, come sopra individuata, di seguito	
	denominata professionista.	
	La durata dell'incarico è stabilita in mesi 12, a decorrere dalla data del	
	16 settembre 2026, e l'impegno orario previsto è di 38 ore settimanali.	
	Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a	
	2	

	tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione	
	professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile e	
	pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori	
	trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica.	
	L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e	
	non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di	
	inquadramento in ruolo.	
	Art. 2 Oggetto del rapporto contrattuale	
	La Professionista svolge il proprio incarico in qualità di Psicologo	
	Psicoterapeuta con competenze in Psico-oncologia.	
	Alla Professionista viene richiesta una costante interazione e	
	collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della	
	dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare	
	nella struttura.	
	L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività	
	professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali	
	qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di	
	referimento.	
	Art. 3 Determinazione del compenso e coperture assicurative	
	Il compenso professionale è fissato nella misura di € 80/ora , al lordo degli	
	oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta.	
	Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL Medio	
	Campidano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.	
	3	

	Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente	
	bancario/postale, previa rendicontazione delle prestazioni effettuate,	
	validate dal Responsabile della SSD Psicologia delle Cure Primarie e	
	Ospedaliere, da inoltrare con cadenza mensile al competente Servizio Affari	
	Generali della ASL.	
	La Professionista è tenuta a provvedere in proprio alla copertura	
	assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.	
	Art. 4 Segreto e tutela della privacy	
	La Professionista è tenuta a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in	
	ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo	
	GDPR 679/2016.	
	La Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie	
	relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali	
	sia venuta a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della	
	collaborazione con ASL Medio Campidano.	
	In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero -	
	professionale in oggetto, la Professionista, ai sensi e per gli effetti	
	delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del	
	trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono	
	affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.	
	La Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuta al rispetto delle	
	istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL	
	Medio Campidano.	
	4	

Art. 5 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricata, la ASL Medio Campidano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Art. 6 Recesso unilaterale

La ASL Medio Campidano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale della Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;

- la Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL Medio Campidano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c., comunicandolo alla Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dalla Professionista, e tenendo indenne lo

	stesso delle spese e del lavoro eseguito.	
	In caso di recesso del committente senza preavviso, la Professionista ha	
	diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al	
	preavviso omesso.	
	Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del	
	committente per giusta causa.	
	La Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta	
	spedita mediante PEC, con un preavviso di 15 giorni.	
	In caso di recesso della Professionista senza preavviso, il committente ha	
	diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso	
	omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso per giusta causa.	
	Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa	
	impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il	
	Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in	
	relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.	
	Art. 7 Controversie	
	Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e	
	all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.	
	Art. 8 Rinvio alle norme di Legge	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si	
	rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria,	
	amministrativa, civile e penale.	
	Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle	
	6	

parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa
contenute, è costituito da n. 7 pagine e di n. 8 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

ASL Medio Campidano

La Professionista

Dott. Joseph Polimeni

Dott.ssa Silvia Ippolito